

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2158 del 11/04/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA" ı Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2244 del 10/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici APRILE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.40187/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA"** – **Reggio Emilia**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Amendola n.2**, relativa all'Arcispedale Santa Maria Nuova ubicato in Comune di Reggio Emilia – Viale Risorgimento n.80, acquisita agli atti di Arpae con PG/192790 del 14/11/2023 e successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/60266 del 31/03/2025 e al PG/67901 del 10/04/2025;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/218268 del 22/12/2023 per la matrice emissioni in atmosfera;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/48737 del 13/03/2024;
- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl n. RA000043-2024-P del 18/01/2024;
- il nulla osta del Comune di Reggio Emilia al PG/48737 del 13/03/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl n. RA000043-2024-P del 18/01/2024;

Visto il successivo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA000557-2025-P del 25/03/2025 pervenuto a seguito di nota Arpae prot. n. 97216 del 27/05/2024, con specificazione riguardo allo scarico denominato S10;

Vista la nota dell'Azienda USL di Reggio Emilia – Arcispedale Santa Maria Nuova, acquisita in data 31/03/2025 al protocollo Arpae n.60266, con cui trasmette documentazione inerente la domanda AUA, consistente in nulla osta, ai sensi del D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto R.0000016. del 11-02-2025, inerente il Nulla Osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/1995 decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, articolo 51, in aggiornamento e modifica di precedenti decreti, e relativi pareri con prescrizioni allegate al decreto ministeriale stesso, ed autorizzazione all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'allontanamento di materiali solidi, liquidi e aeriformi contenenti sostanze radioattive, nel rispetto delle prescrizioni richiamate nel sopra citato nulla osta;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA"** ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Viale Risorgimento n.80** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusivo di acque reflue domestiche e acque meteoriche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot58235/72/2010 del 21/10/2010 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia.

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusivo di acque reflue domestiche e acque meteoriche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

L'“**AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA**” è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività **ospedaliera, degenza e laboratorio analisi presso l'Arcispedale “Santa Maria Nuova”** in Comune di Reggio Emilia – Viale Risorgimento n.80 - Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CAPP A PREPARAZIONE ANCILLARI (BIOLOGICA) ONCOLOGIA
EMISSIONE N.2 – CAPP A PREPARAZIONE ANCILLARI (BIOLOGICA) ONCOLOGIA
EMISSIONE N.3 – CAPP A PREPARAZIONE ANTIBLASTICI (BIOLOGICA) EMATOLOGIA
EMISSIONE N.8 – CAPP A CHIMICA ENDOCRINOLOGIA
EMISSIONE N.17 - CAPP A CHIMICA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE
EMISSIONE N.55 - CAPP A PREPARAZIONE ANTIBLASTICI (BIOLOGICA) ONCOLOGIA
EMISSIONE N.57 - CAPP A CHIMICA GALENICA FARMACEUTICA EDIFICIO O
EMISSIONE N.58 - CAPP A CHIMICA MEDICINA TRASFUSIONALE EDIFICIO Z
EMISSIONE N.59 – 60 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.1 E N.2 DA 2000 KW cad.
EMISSIONE N.61 – 62 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.3 E N.4 DA 800 KW cad.
EMISSIONE N.63 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.5 DA 2400 KW
EMISSIONE N.64 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.6 DA 2800 KW
EMISSIONE N.65 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.7 DA 3200 KW
EMISSIONE N.66 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.8 DA 120 KW
EMISSIONE N.67 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.9 DA 400 KW
EMISSIONE N.68 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.10 DA 500 KW
EMISSIONE N.69÷77 – SFIATI CISTERNE GASOLIO
EMISSIONE N.78÷82 – TORRI EVAPORATIVE
EMISSIONE N.83 - CALDAIA A METANO D'EMERGENZA DA 116 KW PER RISCALDAMENTO PADIGLIONE N
EMISSIONE N.84 - CALDAIA A METANO DA 35 KW PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PADIGLIONE P
EMISSIONE N.85 – CELLE CICLOTRONE (EMETTITORI POSITRONI)
EMISSIONE N.86 – CELLE BASSA ATTIVITA' (EMETTITORI DI POSITRONI, DI FOTONI GAMMA, PARTICELLE ALFA E BETA)
EMISSIONE N.87 – CELLA BETA (EMETTITORI DI PARTICELLE ALFA E BETA)
EMISSIONE N.88 – CELLE MEDICINA NUCLEARE (EMETTITORI DI POSITRONI E DI FOTONI GAMMA)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità

Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **30 Giugno 2025** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **7 Luglio 2025**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CAPPA PREPARAZIONE ANCILLARI (BIOLOGICA) ONCOLOGIA	400	24,5	6	----	--	Mns (1)
E2	CAPPA PREPARAZIONE ANCILLARI (BIOLOGICA) ONCOLOGIA	550	24,5	6	----	--	Mns (1)
E3	CAPPA PREPARAZIONE ANTIBLASTICI (BIOLOGICA) EMATOLOGIA	450	24,5	2	----	--	Mns (1)
E4	CAPPA CHIMICA BIOLOGIA MOLECOLARE	1300	24,5	3	----	--	
E5	CAPPA CHIMICA GENETICA	850	24,5	4	----	--	
E6	CAPPA CHIMICA ANATOMIA PATOLOGICA	850	11,5	6	----	--	
E7	CAPPA CHIMICA MICROBIOLOGIA	850	11,5	1	----	--	
E8	CAPPA CHIMICA ENDOCRINOLOGIA	850	24,5	2	----	--	Mns (1)
E9-E10	PREPARAZIONE PASTI SERVIZIO GESTIONE LOGISTICO ALBERGHIERO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E11	SALDATURA IN OFFICINA SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	1400	5	45 min/g	Materiale Particellare	10	(2)
E12	CAPPA CHIMICA GENETICA	850	24,5	4	----	--	
E13	CAPPA BIOLOGICA BIOLOGIA MOLCOLARE	450	24,5	5	----	--	
E14	CAPPA BIOLOGICA BIOLOGIA MOLCOLARE	EMISSIONE ELIMINATA					
E15	CAPPA LAVAGGIO LAB. ANALISI CHIMICO CLINICA	1300	24,5	3	----	--	
E16	CAPPA LAVAGGIO LAB. ANALISI CHIMICO CLINICA	1300	24,5	3	----	--	
E17	CAPPA CHIMICA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICA	850	24,5	2	----	--	Mns (1)
E18	CAPPA URINE LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICA	1300	24,5	7	----	--	
E19	CAPPA URINE LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICA	1300	24,5	5	----	--	
E20	CAPPA ACCETTAZIONE LAB. ANALISI CHIMICO CLINICA	850	24,5	4	----	--	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E21	CAPPA HPLC LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICA	1300	24,5	3	----	----	
E22	CAPPA COLORAZ. EM LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICA	1300	24,5	6	----	----	
E23	CAPPA CITOFUORIM. LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICA	450	24,5	1	----	----	
E24	CAPPA PRELIEVI BIOPS ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	8	----	----	
E25/A	CAPPA PRELIEVI ANATOMIA PATOLOGICA	900	11,5	8	----	----	
E25/B	CAPPA PRELIEVI ANATOMIA PATOLOGICA	900	11,5	8	----	----	
E26	CAPPA PRELIEVI ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	8	----	----	
E27	CAPPA INTRA ANATOMIA PATOLOGICA	900	11,5	6	----	----	
E29	CAPPA COLORAZIONI ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	6	----	----	
E31	CAPPA INCLUSIONI ANATOMIA PATOLOGICA	850	11,5	4	----	----	
E32	CAPPA LAB. TAGLIO ANATOMIA PATOLOGICA	EMISSIONE ELIMINATA					
E33	CAPPA CITOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	4	----	----	
E34	CAPPA CITOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	6	----	----	
E35	CAPPA CITOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	1	----	----	
E36	CAPPA CITOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	6	----	----	
E37	CAPPA CITOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA	EMISSIONE ELIMINATA					
E38	CAPPA CITOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA	1300	11,5	6	----	----	
E39	CAPPA LAVAGGIO MICROBIOLOGIA	1300	11,5	6	----	----	
E40	CAPPA MICETI MICROBIOLOGIA	450	11,5	30 min/g	----	----	
E41	CAPPA IDENTIFICAZIONE MICROBIOLOGIA	450	11,5	4	----	----	
E42	CAPPA LAVAGGIO MICROBIOLOGIA	1300	11,5	6	----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E43-E44	CAPPA PREARAZIONE MICROBIOLOGIA	450 Cad.	11,5	6	----	----	
E45	CAPPA LETTURA MICROBIOLOGIA	400	11,5	3	----	----	
E46	CAPPA BK MICROBIOLOGIA	850	11,5	6	----	----	
E47	CAPPA BK MICROBIOLOGIA	450	11,5	3	----	----	
E48	CAPPA SEMINA BATTERI MICROBIOLOGIA	400	11,5	6	----	----	
E49	CAPPA SIERAGGIO MICROBIOLOGIA	450	11,5	5	----	----	
E50	CAPPA SEMINA BATTERI MICROBIOLOGIA	400	11,5	9	----	----	
E51	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "IVAR" A GAS METANO DA 7266,5 KW	13000	14,5	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 200 35	(3)(4)
	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "IVAR" A GASOLIO DA 7266,5 KW			Emergenza	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	50 200 35	(3)(5)
E52	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "MINGAZZINI" A GAS METANO DA 6836 KW	10000	14,5	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 200 35	(3)(4)
	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "MINGAZZINI" A GASOLIO DA 6836 KW			Emergenza	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	50 200 35	(3)(5)
E53	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "FERROLI VAOPREX 3G-6000" A GAS METANO DA 7753 KW	13000	13,5	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 200 35	(3)(4)
	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "FERROLI VAOPREX 3G-6000" A GASOLIO DA 7753 KW			Emergenza	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	50 200 35	(3)(5)
E54	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "FERROLI VAOPREX 3G-1750" A GAS METANO DA 2261 KW	3500	13,5	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 200 35	(3)(4)
	CENTRALE TERMICA GENERATORE DI VAPORE "FERROLI VAOPREX 3G-1750" A GAS METANO DA 2261 KW			Emergenza	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	50 200 35	(3)(5)
E55	CAPPA PREPARAZIONE ANTIBLASTICI (BIOLOGICA) ONCOLOGIA	600	11	6	----	----	Mns (1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E56	CAPPA ACCETTAZIONE CAMPIONI ANATOMIA PATOLOGICA (loc.1078)	1700	11,5	6	----	----	
E57	CAPPA CHIMICA GALENICA FARMACEUTICA EDIFICIO O	850	24,5	4	----	----	
E58	CAPPA CHIMICA MEDICINA TRASFUSIONALE EDIFICIO Z	500	16	1	----	----	
E59-E60	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.1 E N.2 DA 2000 KW cad.	2410 Cad	30	Emergenza 0,5 h/mese	Non sono fissati i limiti di emissione ai sensi dell'art.273 bis comma 16, in quanto trattasi di medi impianti di combustione con un funzionamento inferiore alle 500 ore operative anno.		(6)
E61-E62	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.3 E N.4 DA 800 KW cad.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E63	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.5 DA 2400 KW	2890	5	Emergenza 0,5 h/mese	Non sono fissati i limiti di emissione ai sensi dell'art.273 bis comma 16, in quanto trattasi di medi impianti di combustione con un funzionamento inferiore alle 500 ore operative anno.		(6)
E64	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.6 DA 2800 KW	3373	5	Emergenza 0,5 h/mese	Non sono fissati i limiti di emissione ai sensi dell'art.273 bis comma 16, in quanto trattasi di medi impianti di combustione con un funzionamento inferiore alle 500 ore operative anno.		(6)
E65	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.7 DA 3200 KW	3855	5	Emergenza 0,5 h/mese	Non sono fissati i limiti di emissione ai sensi dell'art.273 bis comma 16, in quanto trattasi di medi impianti di combustione con un funzionamento inferiore alle 500 ore operative anno.		(6)
E66	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.8 DA 120 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E67	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.9 DA 400 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E68	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO N.10 DA 500 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E69÷E77	SFIATI CISTERNE GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

E78÷E82	TORRI EVAPORATIVE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E83	CALDAIA A METANO D'EMERGENZA DA 116 KW PER RISCALDAMENTO PADIGLIONE N	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E84	CALDAIA A METANO DA 35 KW PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PADIGLIONE P	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E85	CELLE CICLOTRONE (EMETTITORI POSITRONI)	1620	< 50 cm dal piano del calpestio	3	----	---	(7)
E86	CELLE BASSA ATTIVITA' (EMETTITORI DI POSITRONI, DI FOTONI GAMMA, PARTICELLE ALFA E BETA)	250	< 50 cm dal piano del calpestio	< 1	----	---	(7)
E87	CELLA BETA (EMETTITORI DI PARTICELLE ALFA E BETA)	658	< 50 cm dal piano del calpestio	< 1	----	---	(7)
E88	CELLE MEDICINA NUCLEARE (EMETTITORI DI POSITRONI E DI FOTONI GAMMA)	1000	< 50 cm dal piano del calpestio	6	----	---	(7)
(1) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(3) Adeguamento ai limiti per medi impianti di combustione del D.Lgs.152/06.							
(4) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas naturale.							
(5) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gasolio. Per tale emissione trattandosi di funzionamento d'emergenza, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(6) Per tale emissione trattandosi di funzionamento satuario ed inferiore a 500 ore/anno, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(7) Per tale emissione, trattandosi di impianti autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TR 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La ditta è tenuta ad utilizzare nelle caldaie E51-E52-E53-E54 in caso di emergenza e nei gruppi elettrogeni E59÷E68 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1% in massa;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti che si configurano quali impianti di combustione medi (impianti termici e gruppi elettrogeni), devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) Poichè la Ditta utilizza per determinazioni analitiche e diagnostiche nei laboratori di analisi e di anatomia patologica da cui originano emissioni, sostanze classificate, la stessa è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006, ovvero presentare ogni cinque anni, **a decorrere dalla data del rilascio della presente autorizzazione**, una relazione con la quale il Gestore analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

5) La ditta é tenuta ad effettuare controlli trimestrali per la verifica dell'efficienza dei filtri per le emissioni n.24 - 25/B - 26 - 27 - 56, mentre é tenuta ad effettuare controlli semestrali per la verifica dell'efficienza filtri per le emissioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25/A - 29 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 55 - 57 - 58 - 85 - 86 - 87 - 88. L'esito dei controlli dovrà essere dimostrato, su richiesta di ARPAE, mediante apposita attestazione rilasciata dalla Ditta che ha eseguito la verifica.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.51 - 52 - 53 - 54.

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

11) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

12) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

13) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/192790 del 14/11/2023 e successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente al PG/60266 del 31/03/2025 e al PG/67901 del 10/04/2025.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusivo di acque reflue domestiche e acque meteoriche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

L'azienda USL di Reggio Emilia - Arcispedale Santa Maria Nuova è la struttura in cui si svolge attività ospedaliera, con vari reparti fra cui quello di degenza, analisi di laboratorio e preparazione farmaci antiblastici, Medicina Nucleare, Terapia Metabolica, Radioterapia e Ciclotrone.

La struttura ospedaliera è costituita da diversi padiglioni e servizi tecnici vari (es. centrale termica, cabina elettrica ecc..), come indicato nella planimetria allegata alla documentazione presentata.

Le acque reflue generate dai reparti ospedalieri, costituite sia da acque reflue industriali che da acque reflue domestiche, e le acque meteoriche ricadenti sulle superfici cortilive esterne fra i padiglioni ed intorno all'ospedale, sono scaricate nella pubblica fognatura tramite 18 punti di scarico, denominati S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17 e S18.

Le acque reflue industriali, inclusive di varie tipologie di reflui, scaricate nella pubblica fognatura tramite i 6 punti di scarico S02, S04, S05, S08, S12 e S17, sono costituite da:

- S02: acque provenienti dal lavaggio di attrezzature e vetreria con disinfettante nel padiglione E (Poliblocco ampliamento – Pronto soccorso) e D (Poliblocco ampliamento) e i reflui provenienti dalla dialisi e sale operatorie, reflui domestici provenienti dai servizi igienici dei padiglioni lato Nord-Est D ed E ed attiguo alloggio, ed acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti agli stessi padiglioni. I reflui provenienti dalle attività di laboratorio del padiglione D vengono raccolti e gestiti come rifiuti.
- S04: acque provenienti dalla rigenerazione degli addolcitori, condense delle caldaie, acque dei servizi igienici dei padiglioni S1 (centrale termica) e T (Servizio attività tecniche), acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti al padiglione T.
- S05: acque provenienti dalla piscina del padiglione R (Medicina fisica e riabilitazione, Riabilitazione gravi disabilità infantili), acque dei servizi igienici dei padiglioni R, S1 (centrale termica), S4 (officine) e U (Servizio attività tecniche – falegnameria), e acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti al padiglione R, S1, S2 (Cabina elettrica nord), S3 (Gruppo elettrogeno nord), S4, U.
- S08: acque provenienti dal lavaggio attrezzature del reparto F di Medicina Trasfusionale, acque dei servizi igienici del padiglione S5 (Sottocentrale poliambulatori), F (Poliambulatori), Ba (Chiesa), e lato Nord-Est padiglioni A (Poliblocco corpo anteriore), B (Poliblocco corpo centrale), C (Poliblocco corpo posteriore), e acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti agli stessi. Le acque reflue provenienti dal reparto F di Medicina Trasfusionale, prima dell'immissione in pubblica fognatura, vengono sottoposte a trattamento tramite disinfezione con aggiunta di ipoclorito. E' presente inoltre un degrassatore a servizio del padiglione B, in cui è presente un bar, prima del recapito delle acque reflue nel punto di scarico.
- S12: acque provenienti dal lavaggio di attrezzature e vetreria con disinfettante nel padiglione Sud Ovest E e D, acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dei padiglioni E e D lato Sud-Ovest e quelli del padiglione O (CORE Centro oncoematologico), e acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti al padiglione D. I reflui provenienti dalle attività di laboratorio del padiglione E vengono gestiti come rifiuti.
- S17: acque provenienti dal lavaggio attrezzature del reparto malattie infettive e di condensa/raffreddamento delle torri evaporative, acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dei padiglioni H (Mammografia), I (Malattie infettive), L (Camera mortuaria), La (Chiesa), M (Informatica), N (Centrale operativa 118 - citodiagnostica logistico-alberghiera), S8 (Gruppo

elettrogeno sud – centrale frigorifera), S9 (Centrale frigorifera ampliamento), S19 (Centrale trattamento acque) e acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti agli stessi. Le acque reflue generate dal lavaggio attrezzature del reparto malattie infettive, prima dell'immissione in pubblica fognatura, vengono sottoposte a trattamento tramite un impianto di disinfezione con aggiunta di ipoclorito.

Dei complessivi sopradetti 18 punti di scarico, i rimanenti punti individuati con sigla S01, S03, S06, S07, S09, S10, S11, S13, S14, S15, S16 e S18, che recapitano in pubblica fognatura, sono costituiti da:

- S01: acque meteoriche dai piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi sul lato Sud-Est dell'ospedale.
- S03: acque reflue domestiche dei servizi igienici e della cucina/mensa del padiglione Q, e acque meteoriche da pluviali e piazzali adiacenti ad esso. Le acque reflue in uscita dal locale mensa, a monte del loro recapito in pubblica fognatura, sono trattate con degrassatore.
- S06: acque reflue domestiche dei servizi igienici del padiglione V (Fisica medica – diagnosi e cura) lato Nord-Est, e acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti al padiglione V lato Nord-Est.
- S07: acque reflue domestiche dei servizi igienici dei padiglioni V lato Sud-Ovest e J (Continuità assistenziale), e acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti al padiglione V lato Sud-Ovest e J. Al punto di scarico S07 sono recapitate anche le acque reflue domestiche delle Farmacie Comunali Riunite (situate nel plesso J).
- S09: acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti allo stesso e acque meteoriche dei parcheggi di Piazza Berengario da Carpi e Piazza C. Galeno.
- S10: acque reflue domestiche dei servizi igienici del servizio tecnico S6 (sottocentrale medicina nucleare e radioterapia), G (Medicina nucleare – radioterapia tomotherapy) e lato Sud-Ovest padiglioni A, B, C, acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti agli stessi. Al punto di scarico S10 sono recapitati anche i reflui provenienti dall'impianto di decadimento dei materiali radioattivi provenienti dal padiglione G.
- S11: acque reflue domestiche dei servizi igienici del padiglione W (Rocca Saporiti - biblioteca), e acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti ad esso.
- S13: acque reflue domestiche dei servizi igienici dei padiglioni Z (Padiglione Spallanzani - Direzione), Za (CRAL), Zb (Supporto direzione), servizi tecnici S16 (cabina elettrica Spallanzani) e S17 (locale tecnologico Spallanzani), e acque meteoriche da pluviali e piazzali adibiti a passaggio pedoni e automezzi adiacenti agli stessi padiglioni.
- S14: acque meteoriche provenienti da pluviali e piazzali adibiti adiacenti al padiglione S1 (centrale termica).
- S15: acque meteoriche provenienti dal parcheggio Piazza Berengario da Carpi (lato Nord-Est).
- S16: acque meteoriche provenienti dal parcheggio nuovo di Viale Murri.
- S18: acque meteoriche provenienti dalla cabina elettrica S21.

Relativamente alle acque meteoriche, come indicato nei punti di scarico sopra elencati, l'Azienda riporta che le superfici scoperte sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia DGR 286/2005 in quanto i piazzali sono destinati al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti/visitatori ed al solo transito di automezzi connessi all'attività svolta e inoltre tali piazzali non sono destinati allo stoccaggio di materie prime o rifiuti che possono essere dilavati dalle acque meteoriche.

Le acque reflue domestiche, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

In aggiunta al quadro dei reflui sopra illustrati, con riferimento allo scarico S10, si specifica che presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova è presente la sede di Medicina Nucleare, associata al servizio di radiologia (padiglione G). I reflui che ne derivano passano attraverso un sistema di vasche di raccolta chiuse che permettono il decadimento della radioattività ai livelli permessi sia in termini di attività scaricata sia in termini di concentrazione, prima del loro recapito alla pubblica fognatura al punto di scarico S10, previa opportuna misurazione del livello. Le strutture sono appositamente situate in locale interrato ed hanno caratteristiche tecniche-costruttive specifiche.

L'impianto di trattamento di tali reflui è costituito da:

- gruppo di depurazione: due vasche Imhoff da 1.000 litri l'una, in parallelo sulla rete di scarico;
- gruppo di sollevamento: sistema di elettropompe che invia i reflui depurati dalle vasche Imhoff al gruppo di smistamento automatico;
- gruppo di smistamento automatico a 3 posizioni: convoglia i reflui alle vasche del gruppo di decadimento; una volta riempita la prima vasca si passa al riempimento della vasca successiva fino al riempimento di tutte le vasche;
- gruppo di decadimento: ha il compito di raccogliere e stoccare fino a decadimento la radioattività dei liquidi convogliati al gruppo di smistamento; è costituito da 3 vasche cilindriche del volume di 25 m³ ciascuna (riempibili fino a 20 m³);
- gruppo di troppo pieno: previsto per eventuale caso di incidente, convoglia la tracimazione delle vasche in un pozzetto situato nel locale vasche;
- gruppo prelievo campioni: costituito da 3 pompe di prelievo, una per ogni vasca cilindrica, che alimenta un beaker di Marinelli. Il campionamento può essere controllato in modo automatico oppure azionato manualmente sulle vasche di raccolta e avverrà nella prima vasca che si è riempita. Prima dello scarico è prevista la verifica del refluo per la sua ammissibilità allo scarico stesso e suo eventuale ritrattamento per decadimento.

Nel locale in cui sono situate le vasche di decadimento della Medicina Nucleare, sono presenti anche 3 vasche cilindriche afferenti alla sezione di terapia metabolica del reparto di radioterapia, aventi un volume di 15 m³ ciascuna (riempibili per 12 m³), i cui reflui sono scaricati anch'essi in pubblica fognatura al punto di scarico S10.

I reflui scaricati nella pubblica fognatura confluiscono al depuratore di acque reflue urbane di Mancasale.

L'approvvigionamento idrico è sia da acquedotto che da pozzo. Sono presenti 4 pozzi (P1, P2, P4, P7), utilizzati per l'alimentazione delle torri evaporative e in parte per l'irrigazione del verde.

La planimetria di riferimento è la Tavola acquisita al protocollo di Arpae n.192790 del 14/11/2023.

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero totale massimo scaricabile in pubblica fognatura è fissato in **2.000 mc**.
2. Il volume annuo totale massimo scaricabile è fissato in **600.000 mc**.
3. I reflui, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dello scarico S04 per il quale il parametro Cloruri è derogato al valore di 3.500 mg/l.
4. I pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovranno essere resi accessibili al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. Gli effluenti prodotti e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppore.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 3, con particolare attenzione allo scarico S10.

Si ricorda che relativamente alla gestione e scarico dei reflui provenienti dal reparto di medicina nucleare e reparto di radioterapia, adducanti al punto di scarico S10, e per la più generale gestione nella specifica materia, deve essere rispettato quanto riportato nell'atto Ministeriale R.0000016. del 11-02-2025.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati o concessioni eventualmente necessari ai sensi della normativa generale vigente.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Azienda.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dal Monitoraggio Acustico allegato alla domanda redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale si evince il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni di immissione ai confini rappresentativi aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori rappresentativi individuati. Pertanto l'attività svolta dalla Ditta e le modifiche in progetto risultando acusticamente compatibili con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.